

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE
DELLE ZONE E DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE ALLUVIONI**

I.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TREMELLONI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3. (2577)	1
PRESIDENTE	1, 2, 3
PUGLIESE, <i>Relatore</i>	1, 2
MICELI	2, 3
RUMOR, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	2
Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate della estate e dell'autunno 1951. (2615)	3
PRESIDENTE	3, 4, 5
PUGLIESE, <i>Relatore</i>	3
MIGELI	3, 5
RUMOR, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	5

La seduta comincia alle 11.

Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3. (2577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 ».

Invito il relatore, onorevole Pugliese, a riferire su questo disegno di legge.

PUGLIESE, *Relatore*. Come è a conoscenza degli onorevoli colleghi, il contributo per il ripristino delle aziende danneggiate dalle alluvioni si limita, per quanto riguarda i piccoli e medi conduttori non proprietari, alle provvidenze previste dalle lettere d) ed e) dell'articolo 2, vale a dire all'acquisto di sementi e alla ricostituzione delle scorte distrutte.

Si ritiene opportuno, per stimolare il ripristino delle attività agricole delle zone, di estendere tale contributo ai conduttori non proprietari; indipendentemente dalla classificazione in piccola, media o grande azienda.

Si potrebbe, certo, lamentare l'esclusione dal contributo dei conduttori proprietari; ma a questa osservazione si può facilmente obiettare che l'attività e il potenziale economico dell'impresa conduttrice e non proprietaria è tutto nelle scorte e nell'attrezzatura, mentre l'attività e il potenziale economico della proprietà sono formati da due elementi: proprietà, attrezzatura e capitali.

Pertanto, il nuovo disegno di legge propone alla Commissione l'accoglimento di questo criterio estensivo a favore dei fittavoli conduttori, che costituiscono effettivamente, in specie nell'Italia del Nord e particolarmente nel Polesine, una categoria che deve essere aiutata. Ritengo, però, opportuno presentare un emendamento aggiuntivo per chiarire quanto è detto nell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto riguarda i terreni che siano completamente scomparsi perché assorbiti dalle frane o a causa di erosione delle acque.

Avendo constatato personalmente che in alcune zone alluvionate esistono dei terreni coperti da alti strati di sabbia sterile o da

COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

altro materiale sterile come ciottoli, pietre ecc. che arrivano qualche volta fino a tre metri di altezza, si deve convenire che, praticamente, in simili casi, il terreno si rende inutilizzabile. Io penso che sarebbe opportuno ed anche giusto aggiungere all'articolo 2, laddove si dice « I terreni che non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque », le parole: « o perché sommersi da alti strati di sabbia o ghiaia o da altro materiale sterile ».

Prima di concludere, quindi, per una rapida approvazione del disegno, di legge, desidero far osservare che, per quanto riguarda l'articolo 1, è assai opportuno il chiarimento inteso ad evitare il pericolo di una interpretazione restrittiva della legge e chiarire che anche gli atti e i contratti relativi ai mutui e alle operazioni di credito, di cui al precedente articolo, vigano le norme previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, il quale afferma che queste operazioni sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari ed imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi privati quanto sugli interessi passivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dall'articolo 1:

« L'articolo 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli — e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni — vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'articolo 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, alla fine del 2° periodo, dopo le parole « dell'articolo 2 », sono aggiunte le seguenti:

« e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza della azienda da essi condotta ».

MICELI. Non ho parlato in sede di discussione generale per utilizzare meglio il tempo a disposizione della Commissione e anche perché intendevo concentrare l'attenzione della Commissione, con le mie osservazioni, su questo articolo 2. Noi, in linea di principio, non saremmo contrari a che le provvidenze che sono state disposte per le piccole imprese agricole siano estese alle grandi aziende, perché, in fondo, l'azienda agricola capitalistica ha una funzione progressiva nella nostra economia.

Siamo, però, costretti a fare le nostre riserve pregiudiziali e ad opporci a questo articolo, proponendone la soppressione, perché la somma complessiva messa a disposizione per venire incontro a questa necessità produttivistica (delle aziende agricole in genere), non è sufficiente. È logico che allo stesso coacervo a cui attingevano le piccole imprese agricole, non possono attingere anche, senza discapito delle prime, le grandi imprese.

Quando noi approvammo quella legge, si stanziò una cifra che poteva servire approssimativamente alle esigenze delle piccole aziende; se adesso noi aggiungiamo le esigenze (pure, secondo noi, giustificate) delle grandi aziende, l'equilibrio verrà turbato e — secondo noi — esso sarà turbato sempre a danno della parte più piccola e disagiata. Per questi motivi, a meno che la commissione non ritenga di dover aggiungere un ulteriore adeguato stanziamento, noi non possiamo approvare questo articolo.

PUGLIESE, Relatore. Io credo che l'osservazione dell'onorevole Miceli potrebbe essere esatta se, come egli stesso afferma, noi, immediatamente dopo questa legge, non dovessimo votarne un'altra con la quale si provvede a stanziare nuove somme.

Nell'articolo 1 del provvedimento legislativo che esamineremo successivamente è detto « per concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 2 ».

RUMOR, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Miceli sull'emendamento all'articolo 2, laddove si parla dei fittavoli conduttori. Si tratta, cioè, di venire incontro alle richieste legittime di una categoria che ha una particolare importanza dal punto di vista economico e sociale, in modo speciale nel Polesine.

Si tratta, però, di un intervento limitato, perché riguarda soltanto i commi *D* ed *E* dove si parla di scorte vive e morte in riferimento anche a quelle che sono ormai le rilevazioni fatte sui danni. Poiché possiamo ritenere che i danni riferentisi alle scorte vive e

COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

morte non apportano un ulteriore notevole aggravio rispetto a quelli previsti e poiché i 5 miliardi ulteriormente stanziati dalla legge che dovremo successivamente discutere, possono, ad avviso del Ministero, lasciar tranquilli circa la possibilità di sanare anche questo aspetto della questione, che costituiva una lacuna veramente spiacevole, ritengo che questo articolo possa essere votato con tranquillità.

MICELI. Onorevole Presidente, prima di passare alla votazione dell'articolo 2, le sarei grato se ponesse in votazione la mia proposta soppressiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Miceli.

(Non è approvato).

Il relatore, onorevole Pugliese ha presentato un emendamento aggiuntivo di cui egli stesso ha già dato lettura.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'approvazione di questo emendamento, rende necessario procedere ad un coordinamento del testo dell'articolo che potrebbe essere così formulato:

All'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole « erosione delle acque » sono aggiunte le seguenti:

« o perchè sommersi da alti strati di sabbia ghiaia o altro materiale sterile ».

Al successivo articolo 10, alla fine del 2° periodo, dopo le parole « dell'articolo 2 » sono aggiunte le seguenti:

« e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza della azienda da essi condotta ».

Pongo in votazione il testo ora letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951. (2615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla

legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 ».

Invito il relatore, onorevole Pugliese, a riferire su questo disegno di legge.

PUGLIESE, *Relatore*. Come certo gli onorevoli colleghi ricorderanno, noi ci preoccupammo, nella formulazione della legge di cui si è discusso, di studiare la possibilità di integrare i mezzi necessari per aiutare le aziende danneggiate con gli introiti del prestito.

Oggi che il prestito ha dato il suo esito, il Governo è in condizione di poter ulteriormente finanziare gli Ispettorati (5 miliardi, per quanto riguarda i contributi alle aziende agricole, e 3 miliardi per quanto riguarda le opere di bonifica da ripristinare).

Con queste cifre, il Governo presume di poter provvedere agli aiuti necessari, al ripristino dei danni che, da un conteggio che è stato fatto dagli organi governativi, oscillano, per l'agricoltura, intorno alla cifra di 45 miliardi.

Pertanto, io credo che la Commissione non possa non accogliere la proposta governativa anche se si possa pensare che la cifra sia insufficiente. Noi possiamo senz'altro accedere alla proposta del Governo, salvo studiare, in un successivo momento, a computo fatto con maggiore esattezza, la possibilità di ulteriori stanziamenti. Penso, però, che sia opportuno modificare, anche per le osservazioni fatte in precedenza dall'onorevole Miceli la dizione dell'articolo 1, laddove dice: « l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per la concessione dei contributi in fondo capitale, ecc. », aggiungendo un riferimento alla modifica che abbiamo testé approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Desidererei sollecitare, ove sia possibile, il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, per una esposizione più dettagliata dei danni che, qui, nella relazione, si fanno ascendere, complessivamente, a 45 miliardi. Vorrei formarmi un convincimento chiaro su quanto da lui affermato e secondo cui questi nuovi stanziamenti esaurirebbero, per lo meno nell'ambito delle leggi che abbiamo approvato e dei danni che sono a conoscenza del Governo, gli impegni del Governo stesso rispetto alle zone alluvionate.

Ma mi accontento delle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore (e cioè che, in ogni

COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

caso, gli stanziamenti attuali rappresentano un provvedimento che non esaurisce né elimina il soddisfacimento di altre necessità) perché — ed è a conoscenza di tutti coloro che si trovano nelle zone alluvionate — le somme necessarie per il risarcimento dei danni (mi riferisco ai danni delle aziende private) sono elevatissime e non tutti hanno trovato o possono legittimamente sperare di trovare soddisfacimento. Noi sappiamo altresì che nella legge che abbiamo approvato (e ciò è riportato anche nella legge del 10 gennaio 1952) non sono stabilite delle aliquote fisse, ma dette aliquote sono indicate con la parola: « fino a ». In sostanza, il risarcimento del danno o il ripristino dell'attività produttiva può andare da zero ad un massimo. Ora, è evidente che gli organismi che dovranno deliberare la percentuale intermedia tra lo zero e questo massimo, faranno i conti con le somme che sono state messe a loro disposizione, e non con quelle che eventualmente dovranno essere messe a disposizione in futuro. Se un Ispettorato provinciale ha domande per 100 milioni e a questo Ispettorato si danno, a mò di esempio, 2 milioni perché li ripartisca, è logico che esso si regolerà in modo da cercare di accontentare tutti con la sola somma a sua disposizione.

Se invece la somma viene stanziata globalmente, allora ogni ufficio si regolerebbe in modo definitivo sulla concessione dei sussidi alle aziende. Questo è un fatto di grande importanza, specialmente in agricoltura, dove ogni agricoltore, ogni contadino che deve lavorare, non solo è contrario, in linea generale, ai prestiti; ma ha bisogno, per ripartire la sua attività produttiva, di sapere *a priori* su quali somme possa contare. Ecco perché gli stanziamenti a piccole ondate successive non costituiscono il modo migliore per stimolare la ripresa in agricoltura.

Ed è per ciò che se il Sottosegretario alla agricoltura ci volesse esporre in maniera analitica e soddisfacente il fabbisogno dei danneggiati, dimostrando che gli attuali stanziamenti sono sufficienti a soddisfare le richieste, noi gli saremmo molto grati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUMOR, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La richiesta di una generale disamina analitica, avanzata dall'onorevole Miceli, sarebbe possibile soltanto in parte, perché alcune delle terre che sono state a suo tempo alluvionate sono tuttora sommerse.

Però, i calcoli che il Ministero ha fatto (naturalmente per analogia e per deduzione) sono pressoché esatti.

Con i nuovi stanziamenti e con le modifiche apportate alla legge precedentemente approvata, si pensa di coprire la totalità dei danni, nell'ambito, naturalmente, dei contributi previsti dalla legge. Contributi che — mi permetto di richiamarlo ancora all'attenzione della Commissione — riguardano varie percentuali a seconda dell'ampiezza delle aziende; onde quelle aziende che abbiano una evidente capacità finanziaria è chiaro che resteranno escluse; così come rimane escluso il risarcimento per i frutti pendenti. Poiché, dunque, è da presumersi che i danni, in definitiva, si aggireranno fra i 30 e i 33 miliardi, debbo dichiarare che, pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole Miceli, ma considerando il complesso delle somme stanziare, sia per contributi in conto capitale, sia per contributi in conto interesse, sia per anticipazioni di capitali agli istituti di credito, si può essere tranquilli che la cifra di 5 miliardi sarà sufficiente a coprire il nostro fabbisogno.

Ecco perché il Ministero dell'agricoltura, dopo un calcolo abbastanza esatto, può assicurare l'onorevole Miceli che i suoi timori sono in un certo senso ingiustificati, ove si pensi che con i 5 miliardi ora stanziati e i 3 miliardi ulteriormente stanziati per risarcimento danni e per opere di bonifica, si può tranquillamente provvedere alle esigenze derivanti da questo problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2 della stessa legge è aumentata di altri 5 miliardi di lire.

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della ridetta legge, è aumentata di altri 3 miliardi di lire ».

Il relatore, onorevole Pugliese, ha presentato, come già aveva preannunciato, il seguente emendamento. « Aggiungere, dopo le parole « legge 10 gennaio 1952, n. 3 » le parole: « e successive modifiche ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Porro ora in votazione l'articolo 1 così modificato.

MICELI. Per dichiarazione di voto. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che ci asterremo dalla votazione di questo articolo 1, perché le delucidazioni forniteci dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste hanno riprodotto, in modo discorde, quanto era già riportato nella relazione, per la quale noi avevamo espresso le nostre perplessità.

Per questo motivo, noi, pur non votando contro (in quanto qualunque stanziamento rappresenta sempre un aiuto), ci limiteremo ad astenerci dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato in seguito alla approvazione dell'emendamento Pugliese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-52 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952 n. 3 ». (2577).

Presenti	17
Votanti	11
Astenuti	6
Maggioranza	6
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 ». (2615).

Presenti	17
Votanti	11
Astenuti	6
Maggioranza	6
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Biasutti, Bontade Margherita, Colitto, Garlato, Gatto, Pugliese, Sallis, Tremelloni, Valandro Gigliola, Vicentini.

Si sono astenuti:

Cavazzini, Mancini, Matteucci, Miceli, Polano, Santi.

La seduta termina alle 11,50.